

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI NELLA GIORNATA DI DOMENICA

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare il compenso incentivante per l'attività svolta dai dipendenti con qualifica di Ufficiale di Stato Civile e dai dipendenti addetti alla apertura e chiusura delle sedi comunali, nella giornata di domenica, in occasione di matrimoni ed unioni civili.

2. Sono previsti i seguenti compensi forfettari per ciascun matrimoni/unione civile:

- € 50,00 per i dipendenti con qualifica di Ufficiale di stato civile che si occupano di predisporre l'atto, fornire assistenza al celebrante, celebrare, registrare l'atto e predisporre gli ulteriori adempimenti necessari;
- € 30,00 per i dipendenti addetti al servizio di portierato che si occupano di aprire e chiudere i locali comunali.

Articolo 2 - Fondo

1. E' destinato al finanziamento del compenso un importo massimo del 20% degli introiti da tariffa spettanti al Comune, per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, a titolo di contributo dell'utenza per "prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali", a norma dell'art.43, comma 4 della Legge 449/1997.

2. Tali risorse , il cui ammontare è comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, sono destinate ad incrementare il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett.a) del CCNL del 16/11/2022.

3. La restante quota pari al 80% costituisce entrata per il bilancio comunale.

Articolo 3 - Erogazione del compenso

1. I compensi indicati all'articolo 1, saranno erogati con cadenza annuale.

2. La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente coinvolto nella celebrazione dei matrimoni ed unioni civili nella giornata di domenica è quantificata, in relazione al numero di riti che ogni operatore ha seguito, dal Responsabile di Area competente che ne dà comunicazione all'Area Risorse umane per la liquidazione.

3. In ogni caso i compensi saranno erogati entro i limiti della percentuale di entrata al fondo risorse decentrate disciplinata all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 4 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.